

Essa, come fu bene osservato dal Lucchini, deve essere stata la conseguenza di una dimenticanza e trascuranza nella discussione della legge e del fatto che nessuno abbia durante la medesima accennato alla questione, la quale certamente sarebbe stata da tutti risolta nel senso della ammissibilità, mantenendosi con ciò il criterio e la disposizione della legge precedente.

Ma dichiarata dalla legge la necessità di essere elettore e richiedendosi perciò il godimento dei diritti civili e la cittadinanza, ne venne perciò come immediata conseguenza la implicita esclusione degli stranieri, i quali, attualmente, non potrebbero appartenere alle Amministrazioni di pubblica beneficenza neppure colla sola cittadinanza ottenuta per decreto reale, ma dovrebbero ottenere la grande cittadinanza concessa per legge.

Ora una tale esclusione non è giustificata perchè il pubblico ufficio di amministratore di opere di beneficenza non può paragonarsi all'elettorato amministrativo e politico.

Sotto il regime della legge precedente non si aveva l'esclusione degli stranieri, e, infatti, molti di essi furono chiamati a far parte di Amministrazioni delle Opere pie.

E però deve dirsi che l'attuale disposizione sia anche improvvida, inquantochè molti stranieri avevano prima lodevolmente adempiuto all'ufficio loro attribuito, fondando anche alcuni Istituti a sollievo dei nostri poveri.

La lamentata esclusione non sarebbe avvenuta se si lasciava la locuzione della legge, quale era stata riformata dal Senato, che escludeva soltanto *coloro che non potevano essere elettori nè eleggibili in ordine all'art. 30, lettera a, c, d, e, f, g, h, della legge comunale e provinciale ed i minorenni.*

La questione della esclusione degli stranieri dalle opere di pubblica beneficenza fu già trattata ed ampiamente discussa dall'avvocato Rignano di Livorno, che vi dedicò un suo opuscolo edito nel 1890, dal titolo: « *La nuova legge sulle Istituzioni di pubblica beneficenza e gli stranieri residenti nel Regno* ».

Col Rignano, a lamentare l'ingiusta ed improvvida esclusione concorda il Lucchini, chiedendo che si rimedi allo inconveniente.

La Commissione reale, già aveva cercato di provvedere alla omissione della legge coll'art. 9 del Regolamento amministrativo, che il Governo aveva approvato, ma che il Consiglio di Stato dichiarò contrario alla legge.